

Allegato alla Det.



# COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)  
Tel 0797189025 / Fax 079 7189035  
sociale@comune.tula.ss.it

Ufficio Servizi Sociali

Prot.6596 DEL 11.10.2022

## BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE -  
Legge 9 Dicembre 1998, N.431 Art.11. ANNUALITÀ 2022.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 8, legge 9 dicembre 1998, n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" il Comune di Tula ha indetto bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sulla base e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. M. LL. PP. 7 giugno 1999, come integrate con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.07.2022.

#### **Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi.**

##### Art.1 – Norma generale.

Con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla Legge 9 dicembre 1998, n.431 art.11 destinato all'erogazione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie nell'anno 2022 che si trovano in condizioni di disagio economico.

Le domande del contributo vanno presentate al Comune entro e non oltre il **10.11.2022**.

##### Art.2 – Destinatari

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Tula e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n.112 – Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.133).

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2 comma 1 della l. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile) A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

#### Art.3 – Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223,

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo.

#### Art. 4 – Requisiti richiesti per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

a) Per quanto riguarda la **fascia A**: ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

b) Per quanto riguarda la **fascia B**: ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a €14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

c) Per quanto riguarda la **fascia Covid**: ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art.1, comma 4 del DM del 13/7/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata mediante l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Il fondo in oggetto non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, come la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di Cittadinanza, e ne determina la riduzione della quota dell'altra misura o viceversa. A seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del DM n. 290 del 19.07.2021, le risorse possono essere utilizzate in forma coordinata con le risorse del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere cumulabili.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art.10 della L.R. n.7 del 5.7.2000.

Il contributo mensile si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2022.

#### Art. 5 – Motivi di esclusione

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le domande per i seguenti motivi:

- Assenza di requisiti previsti dal bando;
- Istanze pervenute fuori termine;
- Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero;

#### Art. 6 – Presentazione delle domande e documenti da allegare

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Tula, in distribuzione presso l'ufficio Servizi Sociali o ufficio Protocollo ed è scaricabile dal sito web [www.comuneditula.it](http://www.comuneditula.it)

Le stesse devono essere corredate dall'ISEE e dalla documentazione richiesta e presentate all'Ufficio Protocollo o spedite a mezzo del servizio postale e pervenire **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10.11.2022.**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali.

Alla domanda dovranno essere allegati con **Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445** i seguenti documenti:

- Copia del Contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione.
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2022 sino al mese di presentazione della domanda compreso e firmate

per quietanza dal locatore impegnandosi a presentare quelle successive sino a Dicembre 2022 anche a seguito dell'erogazione dell'eventuale contributo.

- Copia del pagamento dell'imposta di registrazione nel caso di proroga del contratto di locazione.

- **Per gli immigrati extracomunitari** certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione.

- Copia documento di identità in corso di validità.

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per l'anno 2022.

Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla dichiarazione relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

#### Art.7 – Graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria; la graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

#### Art. 8 - Determinazione della misura del contributo

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Tula dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il Comune fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

Canone annuo effettivo = € 3.600,00;

Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;

Ammontare massimo di contributo = canone annuo effettivo – Canone sopportabile

€ 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00;

Il canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2022 in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un nuovo contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2022 provvedendo prima dell'erogazione del contributo alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza dell'avvenuto aumento.

Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In caso di decesso del conduttore il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n.392/1978.

Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

#### Art. 9 – Modalità di erogazione del fondo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Tula dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone per l'anno 2022.

#### Art. 10 – Informativa Privacy

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata per l'assegnazione dei contributi integrativi per il sostegno alla locazione anno 2019, ( Legge 9 dicembre 1998, N.431 Art.11.), avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679, per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente alla relativa istanza e documentazione ad essa allegata per l'ammissione ai benefici in discorso per formarne parte integrante.

#### Art. 11 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 403/98 e dell'art.6 comma 3 del D.P.C.M. n.221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.26 della legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali, patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

#### Art.12 – Norme finali.

L'erogazione del contributo è subordinato alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano altresì contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge n.431/98 e n.109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Socio-assistenziale D.ssa Lucia Secchi.

Tula 11/10/2022

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Lucia Secchi